



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Direzione Affari Generali
e Patrimonio Culturale

Decreto Rettorale..... del

*** n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico**

AB/mv

OGGETTO: Modifiche al Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

IL RETTORE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Visto lo Statuto dell’Università di Torino emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, con particolare riferimento all’art. 35;

Visto il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, emanato con D.R. n. 4506 del 25 ottobre 2019;

Visto il verbale del Comitato Direttivo del Sistema Bibliotecario di Ateneo, riunitosi il giorno 15 luglio 2024, che ha approvato all’unanimità le proposte di modifiche al sopra citato Regolamento;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico con deliberazione 13/2024/II/1 del 24 settembre 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 8/2024/IV/1 del 26 settembre 2024, con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo;

Università degli Studi di Torino
Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo, Normazione Interna e Compliance Normativa - Partecipazioni Esterne
Sezione: Normazione Interna e Compliance Normativa
e mail: statutoregolamento@unito.it



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

DECRETA

l’emanazione del “*Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo*” nel testo che segue e che costituisce parte integrante del presente decreto

REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

Titolo I – Il Sistema Bibliotecario di Ateneo

Art. 1 – Definizione

1. Il Sistema Bibliotecario d’Ateneo (SBA) dell’Università di Torino è l’insieme coordinato delle Biblioteche e delle strutture di servizio responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario, nonché dell’accesso alle risorse informative online, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, della terza missione, dell’amministrazione e della valutazione.
2. Il SBA comprende strutture tecniche e amministrative, responsabili della realizzazione dei servizi, e organi responsabili di fornire deliberazioni e linee di indirizzo a supporto delle decisioni di gestione. Nel SBA si distingue tra Biblioteche, come strutture dotate di fondi bibliografici, e servizi bibliotecari, espressione con cui si denotano l’insieme delle attività svolte per il raggiungimento delle finalità di cui al successivo art. 2.

Art. 2 – Finalità

1. Il SBA partecipa secondo le proprie specificità all’erogazione di servizi d’integrazione e di supporto per la didattica, la ricerca e la terza missione; promuove lo sviluppo di servizi innovativi.
2. Il SBA ha, in particolare, lo scopo di assicurare, in modo coordinato e organizzato, a favore della propria comunità di utenti:
 - a) la migliore fruizione, lo sviluppo, l’aggiornamento, la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentale posseduto, sia cartaceo che online;
 - b) l’accesso all’informazione, nonché il suo trattamento e diffusione, con riguardo sia alle risorse possedute localmente sia a quelle remote;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- c) il monitoraggio dell'uso delle risorse bibliografiche, la formazione e la consulenza riguardo all'utilizzo delle medesime e alla competenza informativa degli utenti, il supporto alla valutazione della ricerca;
 - d) l'eliminazione degli ostacoli alla fruizione delle risorse bibliografiche e informative da parte degli utenti svantaggiati.
3. Il SBA promuove lo sviluppo e la fruizione del proprio patrimonio sul territorio ed è inserito funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali e internazionali.
4. Per il raggiungimento degli scopi indicati, il SBA partecipa ad associazioni, reti e consorzi, sia locali sia nazionali e internazionali, che perseguano, in particolare, obiettivi di sviluppo e diffusione della ricerca di qualità e di efficacia dei servizi.

Art. 3 – Utenti

1. Gli/Le utenti del SBA si suddividono in due categorie, rispetto alle quali possono essere differenziate le modalità di erogazione e fruizione dei servizi bibliotecari: utenti interni/e e utenti esterni/e.
2. Sono utenti interni/e i/le docenti e i/le ricercatori/trici dell'Ateneo, inclusi/e quanti/e svolgano a titolo temporaneo attività didattica o di ricerca nell'Ateneo e, in particolare, gli/le afferenti temporanei/e di cui ai regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti; gli/le studenti regolarmente iscritti/e all'Università di Torino; il personale tecnico-amministrativo dell'Università di Torino; gli/le studenti e il personale docente, di ricerca e tecnico-amministrativo che afferiscano a istituzioni mediche, scientifiche e culturali con cui l'Università di Torino abbia stipulato specifiche convenzioni che prevedano esplicito riferimento ai servizi bibliotecari.
3. Sono ammessi/e alla fruizione dei servizi bibliotecari come utenti esterni/e tutti/e coloro che per motivi di studio o di ricerca vengono accreditati/e direttamente dalle Biblioteche; il personale dell'Ateneo torinese in quiescenza; gli/le ex-alunni/e; gli/le studenti e il personale docente, di ricerca e tecnico-amministrativo che afferiscano a istituzioni mediche, scientifiche e culturali con cui l'Università di Torino abbia stipulato specifiche convenzioni che non prevedano esplicito riferimento ai servizi bibliotecari.
4. Gli/Le utenti esterni/e accreditati/e accedono ai servizi bibliotecari e alle risorse elettroniche acquisite dall'Ateneo in conformità con le direttive della Direzione responsabile dei sistemi informativi di Ateneo, il titolo IV del presente Regolamento, i regolamenti interni approvati dai Consigli di Biblioteca e, nello specifico per le risorse elettroniche, le licenze di uso sottoscritte dall'Ateneo.
5. Gli/Le utenti che non possono essere accreditati/e sono ammessi/e alla consultazione in sede e alla partecipazione alle attività culturali e di terza missione rivolte dal SBA al territorio.



Titolo II – Servizi bibliotecari

Art. 4 – Organizzazione dei servizi bibliotecari

1. I servizi bibliotecari sono assicurati da una o più Direzioni, che operano seguendo le linee generali di indirizzo espresse dal Comitato Direttivo del SBA e dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
2. I servizi, a seconda della loro tipologia, sono organizzati in modo specifico distinguendo tra i servizi erogati nelle Biblioteche che fanno parte del SBA, qui denominati servizi bibliotecari di Polo, e i servizi bibliotecari di Ateneo.

Art. 5 – Poli bibliotecari e Aree dei servizi bibliotecari di Polo

1. I Poli bibliotecari sono composti da più Biblioteche, di norma dipartimentali, oppure da un'unica Biblioteca Interdipartimentale di Polo, in accordo con le disposizioni organizzative dell'Ateneo, come riportato nella Tabella in calce al presente Regolamento, aggiornata regolarmente in funzione dell'organizzazione effettiva del Sistema.
2. Le Aree dei servizi bibliotecari di Polo assicurano il funzionamento delle Biblioteche e l'erogazione dei servizi, nel rispetto delle carte dei servizi e dei regolamenti del SBA e delle Biblioteche; inoltre:
 - a) curano la tutela del patrimonio bibliografico, l'armonizzazione e il coordinamento dei servizi al pubblico delle Biblioteche afferenti al Polo;
 - b) curano, seguendo le indicazioni dei Consigli di Biblioteca, lo sviluppo delle collezioni, in modo armonico e secondo le necessità delle comunità di ricerca, coordinandosi con il SBA nel suo complesso;
 - c) nell'ambito delle linee d'indirizzo del SBA, sviluppano progetti innovativi per la gestione dei servizi bibliotecari, la valorizzazione e cura delle collezioni promuovendo la collaborazione tra Biblioteche afferenti a Poli disciplinari affini.

Art. 6 – Servizi bibliotecari di Ateneo

1. La Direzione competente per i servizi bibliotecari di Ateneo assicura al SBA, con propri uffici o altre specifiche strutture, servizi di interesse generale, e in particolare le seguenti funzioni:
 - a) il coordinamento e lo sviluppo delle collezioni di Ateneo, armonizzandole con quelle delle Biblioteche di Dipartimento e delle Biblioteche Interdipartimentali di Polo e con le proposte dei Consigli Bibliotecari di Polo e dei Consigli delle Biblioteche Interdipartimentali di Polo, secondo le esigenze delle diverse aree disciplinari;
 - b) una stabile attività di monitoraggio e valutazione dei servizi offerti dalle Biblioteche, in collaborazione con le Aree dei servizi bibliotecari di Polo;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

c) la verifica e misurazione dell'utilizzo delle collezioni digitali, anche in rapporto alle risorse impiegate, secondo standard qualitativi e quantitativi;

d) la gestione del Polo SBN UTO (Polo Bibliografico della Ricerca) e dei servizi bibliografici digitali.

2. La Direzione di cui al comma 1 assicura inoltre i seguenti servizi di Ateneo:

a) cura e promuove lo sviluppo dei servizi bibliotecari di Ateneo, con particolare attenzione alla collaborazione tra le diverse Aree dei servizi bibliotecari, nonché all'innovazione tecnologica e dei servizi, secondo logiche di integrazione dei servizi e di valorizzazione e ottimizzazione delle risorse;

b) contribuisce per competenza alla preparazione e all'esecuzione degli appalti di Ateneo relativi agli acquisti di materiale bibliografico e dei servizi di interesse generale per le Biblioteche;

c) collabora con le Direzioni competenti nella predisposizione di piani di formazione e aggiornamento professionale del personale bibliotecario, in considerazione delle effettive esigenze. Con la finalità di assicurare un equo accesso alle opportunità di formazione e di rispettare criteri di equilibrio tra le diverse strutture e al loro stesso interno, la Direzione raccoglie i report di ciascun anno per la relativa relazione al Comitato Direttivo.

Titolo III – Organi

Art. 7 – Organi del SBA

Sono organi del SBA:

a) il/la Presidente del Comitato Direttivo;

b) il Comitato Direttivo;

c) i Consigli delle Biblioteche Interdipartimentali di Polo;

d) i Consigli Bibliotecari di Polo.

Art. 8 – Organi delle Biblioteche

Sono organi delle Biblioteche:

a) il/la Presidente della Biblioteca;

b) la Commissione di Biblioteca;

c) le Commissioni di Sezione, nelle Biblioteche Interdipartimentali di Polo articolate in Sezioni.

Art. 9 – Il/La Presidente del Comitato Direttivo



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

1. Il/La Presidente del Comitato Direttivo è il/la delegato/a del/della Rettore/Rettrice al SBA; laddove non esista il/la delegato/a, è un/una docente dell'Università di Torino indicato/a dal/dalla Rettore/Rettrice.
2. Il/La Presidente del Comitato Direttivo svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo, di cui formula l'ordine del giorno;
 - b) definisce, in accordo con il Comitato Direttivo, le politiche di sviluppo del SBA coordinandole con le politiche generali dell'Ateneo, con le politiche relative agli archivi e ai musei dell'Ateneo, con le politiche culturali territoriali, e dà indirizzi per la loro realizzazione;
 - c) cura il rapporto con gli organi di governo dell'Ateneo e con i soggetti esterni, pubblici e privati, sulla base delle linee di indirizzo e di gestione definite dal Comitato Direttivo;
 - d) elabora, in collaborazione con i/le Dirigenti responsabili dei servizi bibliotecari di Ateneo e di Polo, una relazione annuale sullo stato del SBA che presenta, sentito il Comitato Direttivo, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 – Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo costituisce l'organo di indirizzo e di programmazione strategica del SBA.
2. Il Comitato Direttivo è composto:
 - a) dai/dalle Presidenti delle Biblioteche Interdipartimentali di Polo e dei Consigli Bibliotecari di Polo;
 - b) da un membro del Senato Accademico, designato dallo stesso;
 - c) da un membro del Consiglio di Amministrazione, designato dallo stesso;
 - d) due rappresentanti del personale bibliotecario, eletti/e dal personale delle Aree dei servizi bibliotecari;
 - e) due studenti designati/e al proprio interno dal Consiglio delle e degli Studenti.
3. Partecipano altresì alle sedute del Comitato Direttivo senza diritto di voto:
 - a) i/le Dirigenti responsabili dei servizi bibliotecari di Ateneo e di Polo;
 - b) i/le responsabili delle Aree dei servizi bibliotecari delle rispettive Direzioni.
4. I/Le rappresentanti del personale bibliotecario durano in carica tre anni; i/le rappresentanti degli/delle studenti durano in carica due anni. Sono rispettivamente eleggibili e designabili per non più di due mandati consecutivi.
5. Le elezioni della rappresentanza del personale bibliotecario sono indette dal/dalla Presidente del Comitato Direttivo.
6. Il Comitato Direttivo esprime pareri e formula proposte nei confronti degli organi accademici e sulle questioni di interesse generale riguardanti il SBA. In particolare, il Comitato Direttivo:
 - a) propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze la ripartizione, in base a opportuni criteri, del fondo di finanziamento



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

ordinario assegnato alle Biblioteche e degli eventuali altri fondi da ripartirsi tra le strutture del SBA;

b) esprime parere sulle risorse di budget dedicate al SBA, sentito/a il/la Dirigente responsabile dei servizi bibliotecari di Ateneo;

c) esprime parere, sentito/a il/la Dirigente responsabile dei servizi bibliotecari di Ateneo e il/la responsabile dell'Area dei servizi bibliotecari di Ateneo, sulle proposte di adesione a gare e contratti nazionali per l'acquisto di risorse bibliografiche.

7. Il Comitato Direttivo, inoltre:

a) definisce, su proposta del/della Presidente, le politiche di sviluppo del SBA e dà indirizzi per la loro realizzazione;

b) propone progetti, convenzioni e collaborazioni esterne nell'ottica della valorizzazione del patrimonio, del potenziamento dei servizi e dell'apertura al territorio;

c) vigila sul funzionamento del SBA e delle sue singole strutture, con particolare attenzione alla loro efficacia come strumento a supporto della didattica, della ricerca e della terza missione;

d) approva la carta dei servizi del SBA, articolata in servizi bibliotecari di Ateneo e servizi delle Biblioteche, e ne garantisce l'aggiornamento ogni qual volta sia necessario;

e) definisce modelli e linee guida per i regolamenti e le carte dei servizi delle Biblioteche del SBA, con particolare attenzione alla omogeneità e coerenza dei servizi bibliotecari e alla diffusione di buone pratiche;

f) approva le modifiche al Regolamento del SBA da sottoporre agli organi di governo dell'Ateneo;

g) svolge ogni altro compito attribuitogli dalle normative e disposizioni vigenti.

8. Il Comitato Direttivo si riunisce per convocazione del/della Presidente almeno due volte l'anno, oppure quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta scritta.

9. Alle riunioni del Comitato Direttivo può partecipare altro personale delle Direzioni competenti per i servizi bibliotecari di Ateneo e di Polo, con funzioni di supporto.

Art. 11 – I Consigli delle Biblioteche Interdipartimentali di Polo

1. I Consigli delle Biblioteche Interdipartimentali di Polo sono composti:

a) dai/dalle Presidenti delle Commissioni di Sezione oppure da un pari numero di docenti per ciascun Dipartimento aderente, designati/e dal rispettivo Consiglio di Dipartimento;

b) da due rappresentanti del personale bibliotecario designati/e al proprio interno dal personale dell'Area dei servizi bibliotecari di Polo;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- c) da uno o più rappresentanti degli/delle studenti, in funzione della complessità della Biblioteca, designati/e dai/dalle rappresentanti degli/delle studenti che fanno parte dei Consigli dei Dipartimenti aderenti;
 - d) da eventuali altri/e componenti definiti/e nel regolamento interno della Biblioteca.
2. Partecipa altresì alle sedute, senza diritto di voto, il/la responsabile dell'Area dei servizi bibliotecari di Polo.
 3. I/Le rappresentanti del personale bibliotecario durano in carica tre anni; i/le rappresentanti degli/delle studenti durano in carica due anni. Possono essere designati/e per non più di due mandati consecutivi.
 4. Il/La Presidente della Biblioteca è eletto/a all'interno del Consiglio, tra la componente docente. Rimane in carica tre anni ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi. Il/La Presidente fa parte del Comitato Direttivo del SBA per la durata del proprio mandato.
 5. Il/La Presidente convoca e presiede il Consiglio, di cui formula l'ordine del giorno; rappresenta a fini scientifici la Biblioteca e cura i rapporti con istituzioni e organi accademici ed enti la cui attività possa interessare il funzionamento della Biblioteca; vigila sull'attuazione degli indirizzi del Consiglio; comunica al Consiglio le linee elaborate dal SBA e ne favorisce l'attuazione; presenta annualmente al Consiglio, in collaborazione con il/la responsabile dell'Area dei servizi bibliotecari di Polo, una relazione sulle attività e sulla condizione della Biblioteca.
 6. Il Consiglio programma annualmente e coordina:
 - a) le spese per l'acquisto del materiale bibliografico relativo alle proprie aree disciplinari di riferimento, deliberando sull'eventuale ripartizione delle risorse assegnate alle aree scientifiche o alle Sezioni e sui criteri per l'accettazione delle proposte di acquisto;
 - b) le spese destinate alla conservazione del patrimonio librario esistente, tenendo conto delle proposte del/della responsabile dell'Area dei servizi bibliotecari di Polo;
 - c) le spese generali di funzionamento;
 - d) le politiche di revisione delle raccolte, approvando gli elenchi per lo scarto di materiale bibliografico non più fruibile o non rilevante.
 7. Il Consiglio inoltre:
 - a) determina gli obiettivi strategici, funzionali e culturali della Biblioteca, in modo coordinato con le Biblioteche dei Poli disciplinari affini;
 - b) adotta la carta dei servizi della Biblioteca e ne approva i regolamenti;
 - c) sovrintende alle decisioni in merito allo sviluppo delle collezioni, cartacee e digitali, nonché monitora il livello dei servizi, secondo le esigenze delle comunità di utenti, e l'utilizzo delle risorse assegnate alla Biblioteca;
 - d) formula linee d'indirizzo, pareri e raccomandazioni riguardanti sia le attività a contatto diretto con gli/le utenti sia le attività di gestione bibliotecaria;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- e) stabilisce indirizzi per la programmazione annuale dell'erogazione dei servizi;
 - f) svolge ogni altro compito attribuitogli dalle normative e disposizioni vigenti.
8. Nelle Biblioteche Interdipartimentali di Polo articolate in Sezioni, per ogni Sezione è istituita la rispettiva Commissione, con compiti istruttori e funzioni consultive. La Commissione di Sezione è composta da almeno tre docenti (professori/resse o ricercatori/trici), fra i/le quali è eletto/a il/la Presidente, e dura in carica tre anni. I/Le docenti sono indicati/e dai Consigli dei Dipartimenti interessati/e, secondo corrispondenze specificate nel regolamento interno della Biblioteca.

Art. 12 – Le Commissioni di Biblioteca

1. Nelle altre Biblioteche è costituita una Commissione di Biblioteca, composta:
 - a) da un numero di docenti non inferiore a due e non superiore a sei, designati/e dal relativo Consiglio di Dipartimento in funzione delle aree disciplinari interessate;
 - b) da un rappresentante degli/delle studenti, designato/a dai/dalle rappresentanti degli/delle studenti che fanno parte del relativo Consiglio di Dipartimento;
 - c) da eventuali altri componenti definiti nel regolamento interno della Biblioteca.
2. Partecipa altresì alle sedute, senza diritto di voto, il/la responsabile dell'Area dei servizi bibliotecari di Polo o un/una suo/a delegato/a.
3. Il/La Presidente della Biblioteca è eletto/a all'interno della Commissione, tra la componente docente. Rimane in carica tre anni ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi. Il/La Presidente fa parte del Consiglio Bibliotecario di Polo per la durata del proprio mandato.
4. Nel caso di più Biblioteche riferite a un medesimo Dipartimento, la Commissione può essere unificata. In tal caso, le previste funzioni della Commissione e del/della Presidente sono svolte, ove possibile, in modo unificato.
5. Il/La Presidente convoca e presiede la Commissione, di cui formula l'ordine del giorno; rappresenta a fini scientifici la Biblioteca; vigila sull'attuazione degli indirizzi della Commissione; comunica alla Commissione le linee elaborate dal SBA e ne favorisce l'attuazione; prepara annualmente, in collaborazione con il/la responsabile dell'Area dei servizi bibliotecari di Polo o un/una suo/a delegato/a una relazione sulle attività e sulla condizione della Biblioteca.
6. La Commissione di Biblioteca approva i regolamenti interni; programma annualmente e coordina:
 - a) le spese per l'acquisto del materiale bibliografico relativo alle proprie aree disciplinari di riferimento, deliberando sull'eventuale ripartizione delle risorse assegnate alle aree scientifiche e sui criteri per l'accettazione delle proposte di acquisto;
 - b) le spese destinate alla conservazione del patrimonio librario esistente, tenendo conto delle proposte del/della responsabile dell'Area dei servizi bibliotecari di Polo;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- c) le politiche di revisione delle raccolte, approvando gli elenchi per lo scarto di materiale bibliografico non più fruibile o non rilevante.
- 7. La Commissione di Biblioteca si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal/dalla Presidente di sua iniziativa o su richiesta motivata di almeno due componenti.
- 8. La Commissione di Biblioteca dura in carica tre anni.

Art. 13 – I Consigli Bibliotecari di Polo

1. Il Consiglio Bibliotecario di Polo è costituito in ogni Polo bibliotecario che comprenda più Biblioteche, secondo quanto previsto all'art. 5, ed è composto:
 - a) dai/dalle Presidenti delle Biblioteche afferenti al Polo;
 - b) da due rappresentanti del personale bibliotecario, designati/e al proprio interno dal personale dell'Area dei servizi bibliotecari di Polo;
 - c) da due rappresentanti degli/delle studenti dei Dipartimenti le cui Biblioteche afferiscono al Polo, designati/e al proprio interno dai/dalle rappresentanti degli/delle studenti che fanno parte dei relativi Consigli;
 - d) da eventuali altri componenti definiti nel regolamento interno della Biblioteca.
2. Partecipa altresì alle sedute, senza diritto di voto, il/la responsabile dell'Area dei servizi bibliotecari di Polo.
3. I/Le rappresentanti del personale bibliotecario durano in carica tre anni; i/le rappresentanti degli/delle studenti durano in carica due anni. Possono essere designati/e per non più di due mandati consecutivi.
- 4.. Il/La Presidente della Biblioteca è eletto/a all'interno del Consiglio, tra la componente docente. Rimane in carica tre anni ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi. Il/La Presidente fa parte del Comitato Direttivo del SBA per la durata del proprio mandato.
5. Il/La Presidente convoca e presiede il Consiglio, di cui formula l'ordine del giorno; vigila sull'attuazione degli indirizzi del Consiglio; comunica al Consiglio le linee elaborate dal SBA e ne favorisce l'attuazione; presenta annualmente al Consiglio, in collaborazione con il/la responsabile dell'Area dei servizi bibliotecari di Polo, una relazione sulle attività e sulla condizione delle Biblioteche del Polo.
6. Il Consiglio Bibliotecario di Polo:
 - a) determina gli obiettivi strategici, funzionali e culturali delle Biblioteche di Dipartimento afferenti al Polo, in modo coordinato tra le Biblioteche dello stesso Polo, nonché trasversalmente con le Biblioteche dei Poli disciplinari affini;
 - b) adotta la carta dei servizi delle Biblioteche del Polo;
 - c) sovrintende al coordinamento dello sviluppo delle collezioni, cartacee e digitali, e dei servizi di Polo secondo le esigenze delle comunità di utenti, le proposte del/della responsabile dell'Area dei servizi bibliotecari di Polo e le risorse assegnate alle Biblioteche afferenti al Polo;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- d) formula linee comuni d'indirizzo, pareri e raccomandazioni riguardanti sia le attività a contatto diretto con gli/le utenti sia le attività di gestione bibliotecaria;
- e) stabilisce indirizzi per la programmazione annuale dell'erogazione dei servizi;
- f) svolge ogni altro compito attribuitogli dalle normative e disposizioni vigenti.

Titolo IV – Regolamentazione dei servizi bibliotecari

Art. 14 – Accesso ai servizi

1. I servizi offerti dalle Biblioteche del SBA sono rivolti primariamente agli/alle utenti, come definiti all'art. 3 del presente Regolamento, nonché ai Dipartimenti interessati e alle altre strutture di didattica e ricerca.
2. Le modalità di fruizione ed erogazione dei servizi sono differenziate in base alle categorie di utenti definite dall'art. 3 del presente Regolamento. I servizi sono armonizzati e coordinati tra le Biblioteche afferenti a uno stesso Polo e Poli disciplinari affini.
3. I servizi vengono erogati sulla base di carte dei servizi e regolamenti interni approvati dai competenti organi delle Biblioteche, in conformità con le disposizioni del presente regolamento e secondo eventuali schemi e linee guida approvati dal Direttivo del SBA.
4. L'accesso alle Biblioteche è libero per gli/le utenti interni/e ed esterni/e.
5. Per l'accesso ai servizi delle Biblioteche può essere richiesto agli/alle utenti interni/e di dimostrare il proprio status, agli utenti esterni la carta di identità o un documento equipollente.

Art. 15 – Comportamento degli/delle utenti

1. Gli/Le utenti sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in special modo quelle dei regolamenti interni delle Biblioteche. In particolare è vietato:
 - a) danneggiare, in qualsiasi modo, il materiale e le attrezzature esistenti in Biblioteca;
 - b) sottrarre libri, documenti e/o attrezzature della Biblioteca;
 - c) fare segni o scrivere sui libri e documenti della Biblioteca;
 - d) disturbare, in qualsiasi modo, l'attività di studio e di lavoro;
 - e) fare uso del cellulare all'interno delle sale di lettura e consultazione;
 - f) consumare cibi e bevande all'interno delle sale di lettura e consultazione;
 - g) fumare e fare uso di dispositivi elettronici per il fumo;
 - h) introdurre animali, eccetto i cani guida per i non vedenti;
 - i) accedere ai depositi librari, salvo specifica autorizzazione temporanea;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- j) manomettere componenti hardware e software dei computer della Biblioteca.
- 2. Le sanzioni sono stabilite dai regolamenti interni delle Biblioteche.

Art. 16 – Servizi

In tutte le Biblioteche sono erogati almeno i seguenti servizi:

- a) lettura e consultazione in sede;
- b) accesso a Internet, previa autenticazione dell'utente;
- c) prestito;
- d) prestito interbibliotecario e document delivery;
- e) riproduzioni a stampa e/o digitali;
- f) informazione bibliografica e assistenza nella ricerca.

Art. 17 – Lettura e consultazione in sede

- 1. Tutte le risorse costituenti il patrimonio bibliografico e documentale edito, indipendentemente dal supporto materiale, sono accessibili alla consultazione nelle sale lettura e di consultazione delle Biblioteche.
- 2. Il materiale antico, raro e di pregio, nonché l'eventuale materiale archivistico, è soggetto a condizioni particolari di consultazione in base allo stato di conservazione e al pregio. Tali modalità vengono definite dai regolamenti interni delle singole Biblioteche.

Art. 18 – Prestito

- 1. Al prestito sono ammessi di diritto tutti/e gli/le utenti interni/e ed esterni/e debitamente autorizzati/e secondo quanto previsto dai regolamenti interni delle singole Biblioteche.
- 2. La durata del prestito, il numero massimo delle opere concesse, le modalità di rinnovo sono definiti nei regolamenti interni delle singole Biblioteche.
- 3. Il prestito è personale. Il beneficiario è responsabile dell'integrità dell'opera ricevuta e della sua restituzione entro i termini di scadenza.
- 4. La mancata restituzione delle opere ricevute in prestito entro il limite di scadenza stabilito, o il danneggiamento dell'opera, comportano sanzioni di tipo ed entità definiti dai regolamenti interni delle singole Biblioteche.
- 5. Di norma sono escluse dal prestito, salvo diverse disposizioni contenute nei regolamenti interni delle singole Biblioteche, le seguenti opere:
 - a) materiale manoscritto e a stampa antico, raro, di particolare pregio storico-artistico;
 - b) materiale del quale il donatore o il testatore abbia espressamente vietato il prestito;
 - c) enciclopedie, dizionari, repertori bibliografici;
 - d) riviste a fascicoli o annate rilegate;
 - e) opere a fogli mobili;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- f) opere di frequente consultazione;
- g) microforme, microfiche;
- h) tesi di laurea.

Art. 19 – Prestito interbibliotecario e document delivery

1. Le Biblioteche favoriscono la circolazione del proprio patrimonio bibliografico, ad eccezione delle opere escluse dal prestito ai sensi del precedente articolo, privilegiando le istituzioni che adottano criteri di reciprocità. A questo scopo promuovono e partecipano a reti di scambio locali, nazionali e internazionali.
2. Le tariffe a carico degli utenti per il recupero delle spese relative all'erogazione del servizio sono stabilite dai regolamenti interni delle singole Biblioteche.

Art. 20 – Riproduzioni a stampa e digitali

1. Le riproduzioni per uso personale di articoli o brani di opere, all'interno dei locali della Biblioteca, sono consentite nel rispetto della vigente legislazione sul diritto d'autore.
2. Il materiale antico, raro e di pregio, o comunque suscettibile di danneggiamento, può essere riprodotto in forma cartacea o digitale solo su autorizzazione del/della responsabile dell'Area dei servizi bibliotecari di Polo o di un/una suo/a delegato/a, fatte salve le particolari limitazioni alle quali la fruizione dell'esemplare sia eventualmente sottoposta.

Art. 21 – Informazione bibliografica e istruzione alla ricerca

1. Il servizio di informazione bibliografica di primo livello (quick reference) è erogato in tutte le Biblioteche ed è rivolto a tutti/tutte gli/le utenti.
2. Le Biblioteche possono organizzare sessioni di reference avanzato e corsi di introduzione all'utilizzo delle risorse bibliografiche. Le Biblioteche concordano con le strutture didattiche competenti l'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU).

Titolo V – Norme transitorie e finali

Art. 22 — Norme transitorie e finali

1. Ove necessario, i regolamenti interni delle Biblioteche dovranno essere adeguati al presente Regolamento entro e non oltre dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Nel caso di accorpamento di Biblioteche, le relative Commissioni possono assumere la denominazione di Commissioni di Sezione, mantenendo transitoriamente inalterata la composizione.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Stefano GEUNA*

Visto della Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale
La Direttrice
Dott.ssa Adriana Belli*

** Documento informatico sottoscritto con firma digitale di sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.*